

Scheda sintetica

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011

Breve descrizione degli atti

La Commissione europea ha presentato un progetto di riforma della politica agricola comune (PAC) prevista dopo il 2013. Il progetto mira a rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio dell'UE, così da garantire ai cittadini europei un'alimentazione sana e di qualità, tutelare l'ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali.

La nuova PAC permetterà di promuovere l'innovazione, rafforzare la competitività – sia dal punto di vista economico che ecologico – del settore agricolo, far fronte ai cambiamenti climatici, sostenere l'occupazione e la crescita. Essa recherà così un contributo decisivo alla strategia Europa 2020.

Le due proposte di regolamento presentate, che di seguito si descrivono, completano un pacchetto che ne prevede sette.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Il regolamento sui pagamenti diretti stabilisce norme comuni sul regime di pagamento di base e sui pagamenti connessi. Prendendo le mosse dalla riforma del 2003 e dalla valutazione dello stato di salute del 2008, che hanno disaccoppiato i pagamenti diretti dalla produzione e ne hanno subordinato la concessione al rispetto dei requisiti di condizionalità, questo regolamento cerca di orientare maggiormente il sostegno verso determinati interventi, zone o tipi di beneficiari e di spianare la strada a una convergenza del livello del sostegno tra i diversi Stati membri e al loro interno.

Un unico regime valido in tutta l'Unione europea, denominato "regime di pagamento di base", sostituisce dal 2014 il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie. Il nuovo regime si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione. Viene così generalizzato l'uso, finora facoltativo, del modello regionale, il che permette anche di includere efficacemente nel sistema tutti i terreni agricoli.

Un elemento importante è costituito dal miglioramento delle prestazioni ambientali generali della PAC con l'inverdimento dei pagamenti diretti, attraverso pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che tutti gli agricoltori saranno chiamati a seguire: tali pratiche vanno oltre la condizionalità e rappresentano a loro volta la base per le misure previste dal secondo pilastro.

Sono inoltre previsti i pagamenti seguenti:

- un pagamento (30% del massimale nazionale annuo) per gli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento di pascoli permanenti e aree di interesse ecologico. L'agricoltura biologica usufruisce automaticamente di questo pagamento, mentre gli agricoltori operanti nelle zone Natura 2000 dovranno rispettare gli obblighi specifici, purché coerenti con la legislazione Natura 2000,
- un pagamento facoltativo (fino al 5% del massimale nazionale annuo) per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici (delimitazione identica a quella prevista ai fini dello sviluppo rurale). Questo pagamento riconosce l'esigenza di un sostegno al reddito finalizzato a mantenere la presenza degli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali specifici e integra l'attuale sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale,
- un pagamento (fino al 2% del massimale nazionale annuo) per i giovani agricoltori in fase di avviamento, che può essere integrato dall'aiuto all'insediamento nell'ambito dello sviluppo rurale.

Parallelamente, il regolamento istituisce un regime semplificato per i piccoli agricoltori (fino al 10% del massimale nazionale annuo), che possono così ricevere un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti, con una semplificazione amministrativa connessa all'alleggerimento degli obblighi di tali agricoltori in fatto di inverdimento, condizionalità e controlli.

Sul fronte della semplificazione, il nuovo sistema dei pagamenti diretti si baserà su un solo tipo di diritti all'aiuto e snellirà le norme relative ai trasferimenti, il che ne renderà più semplice la gestione; l'armonizzazione e l'accorpamento delle disposizioni relative ai pagamenti accoppiati rende più agile il quadro normativo, mentre il regime per i piccoli agricoltori, con le sue procedure e disposizioni semplificate, ridurrà gli oneri burocratici per i piccoli agricoltori accrescendone la competitività.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

Il regolamento sulla OCM unica reca le norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, mentre il regime di aiuti agli indigenti sarà disciplinato da un altro atto.

Dalla crisi che ha colpito il settore del latte nel 2008-2009 è emersa con chiarezza la necessità di conservare un dispositivo efficace di rete di sicurezza e di snellire gli strumenti a disposizione e migliorare il funzionamento della filiera alimentare. Per questo il presente regolamento mira a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni in base all'esperienza maturata sinora con meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato, le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a specifici settori, nonché ad agevolare l'attività cooperativistica attraverso le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Alcuni aiuti settoriali sono soppressi (ad es. latte scremato, luppolo e bachi da seta). Rimangono invariati fino alle scadenze previste dalla legislazione oggi in vigore il regime delle quote latte e il divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero scadranno entro il 30 settembre 2015. Il regolamento prevede un'unica disposizione per far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito al verificarsi di zoonosi e una clausola generale in caso di turbativa del mercato, che viene estesa a tutti i settori nell'ambito dell'attuale OCM unica.

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché delle organizzazioni interprofessionali, da parte degli Stati membri è esteso a tutti i prodotti disciplinati dall'attuale OCM unica. Il sostegno per la costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli passa invece di competenza dello sviluppo rurale.

Il regolamento rispecchia le proposte già presentate per il settore del latte, che fissano condizioni di base nel caso in cui gli Stati membri rendano obbligatoria la stipula di contratti scritti tra le parti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte nella filiera alimentare; rispecchia inoltre le proposte già presentate sulle norme di commercializzazione nell'ambito del pacchetto qualità.

Sul fronte della semplificazione, la soppressione di alcuni aiuti settoriali, il disaccoppiamento del regime di aiuto nel settore dei bachi da seta, la cessazione delle quote nel settore dello zucchero e la soppressione

dei requisiti di registrazione dei contratti di fornitura e degli attestati di equivalenza nel settore del luppolo alleggeriranno senz'altro gli adempimenti a carico degli Stati membri e le formalità richieste agli operatori. Non sarà più necessario mantenere in funzione strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, né destinare risorse per il controllo delle medesime.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 20 gg. a partire dal 25 ottobre 2011, data di trasmissione dell'atto ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti con il sistema europ@, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 11/2005, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata al 14 novembre 2011.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione di una Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.